



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



**Ogni pezzo è importante.
Partecipare, discutere,
costruire insieme le decisioni**

Guida all'applicazione della Legge regionale
per la partecipazione dei cittadini
l.r. n. 69/2007

*io*ParteciPAttivo *io*ParteciPAttiva

1. Perché una legge sulla partecipazione? 3

Introduzione di **Agostino Fragai**
assessore regionale alle riforme
istituzionali e alla partecipazione

2. Cosa prevede la legge, come funziona la legge 5

Le finalità della legge

I due assi della legge: Il dibattito pubblico
regionale e i processi partecipativi locali

Il dibattito pubblico regionale

- Chi può proporre un dibattito pubblico regionale?
- Come si svolge il dibattito pubblico regionale?

I processi partecipativi locali

- Chi può presentare un progetto di processo partecipativo locale?
- Le condizioni per l'ammissione al sostegno regionale dei progetti partecipativi locali

3. Come presentare una domanda 9**4. Contatti e informazioni** 10

Coordinamento comunicazione ed eventi
Direzione generale della Presidenza
Settore Comunicazione istituzionale e pubblicitaria

Realizzazione e Stampa digitale
Centro stampa Giunta Regione Toscana

1

Perché una legge sulla partecipazione?

Introduzione di **Agostino Fragai**, assessore regionale alle riforme istituzionali e alla partecipazione

La Toscana, com'è noto, è una delle regioni con il più alto livello di associazionismo; è una regione storicamente caratterizzata da un forte e diffuso "spirito civico"; il tessuto civile, politico e culturale della regione è ricco e vario; la sensibilità politica dei cittadini continua ad essere elevata, e il loro interesse per i problemi, piccoli e grandi, delle comunità in cui vivono continua a contrassegnare la vita quotidiana della società toscana. La Toscana, insomma, è una regione in cui cittadini discutono e partecipano, forse meno che in passato, ma sicuramente molto di più di quanto accada altrove.

Perché, allora, una "legge" regionale sulla partecipazione?

In realtà, l'idea di una legge sulla partecipazione nasce da una certa difficoltà delle istituzioni democratiche ad essere compiutamente rappresentative dei cittadini, dal distacco e dalla disaffezione che spesso caratterizzano il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Da una parte, chi è stato eletto per governare possiede tutti i titoli per assumere decisioni ma si trova a farlo, sempre più spesso, in una condizione di "vuoto", in assenza cioè di canali efficaci di comunicazione con la società. Ci si accorge che non basta una periodica verifica elettorale: occorrerebbero momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società, ma tali canali risultano spesso opachi.

Dall'altra parte, anche le forme di partecipazione della società civile stanno vivendo una propria fase di stallo e di crisi: spesso, troppo spesso, la partecipazione assume forme particolaristiche e settoriali, o le caratteristiche di una protesta attorno a singole questioni di stretto interesse "corporativo". E, giustamente, le istituzioni, o anche altri cittadini, si chiedono "a che titolo" un gruppo di cittadini può pretendere di bloccare e frenare decisioni di interesse generale, o può rivendicare "una voce in capitolo", quando le "voci" sono tante e le più diverse, e molte di esse talora rimangono "silenziose", e i "capitoli" da scrivere altrettanto variegati.

Anche da qui, dunque, la **necessità di cercare nuove vie e nuove forme di partecipazione**, che superino questi limiti e queste difficoltà. **Con questa legge, la Regione Toscana propone uno strumento innovativo per incentivare e diffondere nuove forme e nuovi metodi di partecipazione**, attraverso nuovi percorsi e regole condivise per discutere i problemi grandi e piccoli di una comunità, valutare le possibili soluzioni attraverso il dialogo

e il confronto nella fase preliminare - che precede la vera e propria decisione -, entro tempi definiti. Non dunque un assemblearismo confuso, in cui prevale chi grida più forte, ma luoghi e spazi di un confronto razionale tra le diverse tesi, tra cittadini disposti a rimettere in questione le proprie opinioni iniziali, in cui alla fine si cerca una soluzione quanto più possibile condivisa.



Il Presidente della Regione **Claudio Martini**, l'assessore alle riforme istituzionali e alla partecipazione **Agostino Fragai** e la presidente della Regione Poitou-Charentes **Ségolène Royal** presentano a Firenze, il 17 dicembre 2007, il progetto europeo per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

2

Cosa prevede la legge, come funziona la legge

Le finalità della legge

Le finalità sono richiamate dall'articolo 1 della legge: l'obiettivo dichiarato è quello di *“contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa”*.

Altri obiettivi della legge sono:

- rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo;
- creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- valorizzare i saperi diffusi e le competenze presenti nella società, anche dando voce a interessi diffusi e poco rappresentati.

L'insieme di questi obiettivi di fatto convergono su un'unica finalità: *“contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico”*.

I due assi della legge: Il dibattito pubblico regionale e i processi partecipativi locali

La legge prevede due grandi ambiti di intervento:

Il dibattito pubblico regionale. La legge stabilisce che **su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell'intera comunità regionale si possa svolgere un dibattito pubblico regionale, della durata di sei mesi** (salvo proroghe motivate). Questo dibattito pubblico deve essere organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo indipendente, che la legge istituisce, **l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione**, eletto dal Consiglio Regionale. L'Autorità ha sede presso il Consiglio Regionale e, per la propria attività, si avvale di personale regionale.

I processi partecipativi locali. La legge regionale sulla partecipazione prevede anche che **la Regione sostenga lo svolgimento di processi partecipativi locali, siano essi promossi dagli enti locali (su scelte di loro competenza) o**

dai cittadini, o da altri soggetti, intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, della durata massima di sei mesi (salvo proroghe o eccezioni motivate, di non oltre tre mesi).

I metodi e gli strumenti scelti per la discussione pubblica devono assicurare la massima “inclusività”, ossia che tutti i punti di vista siano coinvolti e che tutti abbiano pari opportunità di esprimersi.

Spetta all’Autorità regionale valutare e ammettere i progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica. Essa deve dichiarare, all’inizio del processo, di impegnarsi a tener conto dell’esito del processo partecipativo o, in ogni caso, di motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati.

Il dibattito pubblico regionale

Chi può proporre un dibattito pubblico regionale?

La legge prevede che la richiesta di organizzare un *Dibattito pubblico* su grandi interventi possa essere avanzata da una serie di soggetti:

- a) **il soggetto che vuole realizzare il grande intervento**, sia esso pubblico o privato;
- b) un **soggetto che contribuisce in modo rilevante alla realizzazione del grande intervento** in questione (ad esempio la stessa Regione, qualora essa sia co-finanziatrice di un intervento) enti locali territorialmente coinvolti;
- d) **cittadini e residenti**, nella misura di almeno lo 0,50 per cento dei residenti regolarmente nella regione, ivi compresi coloro che hanno compiuto sedici anni.

Come si svolge il dibattito pubblico regionale

Non sono fissati particolari criteri o condizioni per l’accoglimento delle richieste di apertura di un Dibattito Pubblico Regionale, se non l’obbligo per l’Autorità di fornire una risposta entro 30 giorni dalla presentazione e di acquisire il parere degli enti locali interessati.

L’Autorità valuterà lo stadio di elaborazione dell’intervento in questione; l’avvio del dibattito pubblico sarà possibile quando il *se* e il *come* dell’intervento non risulti pregiudicato da scelte (e costi) irreversibili e diverse opzioni sono ancora possibili. All’Autorità spetta anche il compito di nominare il responsabile del dibattito.

Il Dibattito Pubblico Regionale dovrebbe configurarsi come una grande occasione di apertura e di coinvolgimento collettivo, scandito attraverso varie

fasi di confronto tra ipotesi e soluzioni diverse e attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti partecipativi: la diffusione di una base di documentazione tecnica ampia e condivisa, l'interrogazione di esperti e scienziati, forum tematici o altri momenti strutturati e sistematici di discussione tra i cittadini.

Al termine dei lavori il responsabile del *Dibattito* consegna un rapporto conclusivo, in cui si riferisce del "processo adottato", dei diversi argomenti sollevati e delle "proposte conclusive cui ha dato luogo". L'*Autorità* "verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico".

Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto il soggetto titolare dell'intervento ha dinanzi a sé tre possibilità: dichiarare a) se intende "rinunciare" al progetto, o "sostenere un progetto alternativo"; b) se intende "modificarlo", precisando quali modifiche realizzare; e c) infine, se intende comunque "proseguire" con il progetto iniziale, "argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta".

I processi partecipativi locali

Chi può presentare un progetto di processo partecipativo locale?

Possono presentare un progetto di processo partecipativo:

- a) **Un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini, un'associazione o un'impresa** (sulla base, in ogni caso, di un congruo numero di firme, definito dalla legge sulla base di diverse soglie demografiche: il 5 per cento fino a mille abitanti; il 3 per cento fino a cinquemila abitanti; il 2 per cento fino a quindicimila abitanti; l'1 per cento fino a trentamila abitanti; lo 0,50 oltre trentamila abitanti).
- b) Possono presentare una richiesta anche gli **istituti scolastici**: in questo caso, non occorrono firme, ma una deliberazione degli organi collegiali.

Le condizioni per l'ammissione al sostegno regionale dei progetti partecipativi locali

I progetti partecipativi locali possono essere ammessi dall'*Autorità* regionale, purché rispettino una serie di condizioni:

- abbiano un oggetto specifico e ben definito;
- prevedano tempi certi e ben definiti di svolgimento, con durata massima complessiva di sei mesi (salvo motivate possibilità di prolungamento, concesso dall'*Autorità*, per non oltre tre mesi);
- garantiscano modalità di gestione del processo partecipativo tali da assicurare neutralità e imparzialità;

- assicurino l'inclusività delle procedure, vale a dire permettano la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e gli interessi coinvolti nell'oggetto della discussione e condizioni di uguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti del dibattito;
- prevedano la diffusione e l'accessibilità di tutte le informazioni rilevanti ai fini del percorso partecipativo, in tutte le sue fasi;
- presentino una previsione di massima dei costi del progetto partecipativo proposto;
- indichino la persona fisica responsabile dell'attuazione del progetto di partecipazione.

Quando è un ente locale a presentare una domanda, è richiesta anche

- una dichiarazione con la quale esso si impegna a tener conto dei risultati del processo partecipativo o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;
- l'adesione al Protocollo Regione-Enti locali: il Protocollo è uno strumento di cooperazione tra Regione ed enti locali, con il quale questi ultimi dichiarano di condividere le finalità della legge e si impegnano volontariamente ad accettarne le procedure.



Il Town Meeting di Marina di Carrara del 2006, momento di sintesi del processo partecipativo promosso dalla Regione Toscana per elaborare la legge regionale sulla partecipazione.

3

Come presentare una domanda

Non sono previsti, per il momento, moduli da riempire o schemi da rispettare: coloro che intendono presentare una domanda possono descrivere in un documento le caratteristiche del processo partecipativo che intendono promuovere, rispettando le indicazioni previste dalla legge (che abbiamo sopra ricordato).

Sarà prerogativa dell'Autorità, una volta insediatasi, fornire eventuali indicazioni o suggerimenti aggiuntivi. In ogni caso, la legge prevede che l'Autorità, nell'esaminare e valutare un progetto presentato, possa richiedere ai proponenti modifiche e integrazioni.

Una domanda non potrà mai essere respinta solo per "vizi di forma", ma solo a seguito della valutazione che ne darà l'Autorità, sulla base della rispondenza o meno ai criteri definiti dalla legge. E l'Autorità dovrà comunque motivare pubblicamente le ragioni e le motivazioni alla base delle proprie decisioni.



4

Contatti e informazioni

La Legge “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” (l.r. n. 69) è stata approvata il 19 dicembre 2007 dal Consiglio Regionale della Toscana ed è entrata in vigore il 18 gennaio 2008.

Per informazioni:

www.regione.toscana.it/partecipazione

e scrivere a **agostino.fragai@regione.toscana.it**

Contatti:

Manuele Braghero

Responsabile segreteria

assessore Agostino Fragai

Regione Toscana

Via Cavour 18 - 50129 Firenze

Tel. 055/4384970

Fax 055/4384988

manuele.braghero@regione.toscana.it

Antonio Florida

Ufficio e Osservatorio elettorale regionale

Politiche per la partecipazione Regione Toscana

Via San Gallo 34 - 50129 Firenze

tel. 055/4382165

fax 055/4382185

antonio.flordia@regione.toscana.it

oppure scrivere a questo indirizzo:

forumpartecipazione@regione.toscana.it



Immagini del Town Meeting di Marina di Carrara del 2006

A blue-tinted photograph of two hands holding puzzle pieces. The hands are positioned at the top and bottom right of the frame, with the puzzle pieces overlapping. The background is a light, textured blue.

io ParteciPAttivo

io ParteciPAttiva

www.regione.toscana.it
www.regione.toscana.it/partecipazione